

# ASSOCIAZIONE STORICA DALMINESE STATUTO

## TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

### Articolo 1 - Costituzione – Sede – Scopi



1. È costituita, con sede a Dalmine (Bergamo) l'Associazione Storica Dalmine, riconosciuta anche con l'acronimo "ASD" e in seguito nel presente documento semplicemente "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in via Roma, 35 – 24044 Dalmine (Bg).
3. L'Associazione svolge attività nel settore storico, senza fini di lucro, con durata illimitata nel tempo.
4. L'Associazione è apartitica e apolitica.
5. L'Associazione organizza e dirige le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva di tutti i Soci alle scelte che li riguardano.
6. L'Associazione si propone i seguenti obiettivi:
  - a. Favorisce lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città di Dalmine mediante la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle fonti storiche, di lavori di ricerca, esegesi e critica di opere umanistiche, scientifiche ed economiche del territorio ove opera.
  - b. Sostiene la divulgazione delle opere e dei lavori di cui al punto precedente.
  - c. Trasmette il valore della tutela dei beni culturali e storici a un pubblico quanto più possibile vasto attraverso una attività di informazione generale utilizzando tutte le forme aggregative e i mezzi mediatici disponibili.
  - d. Incoraggia la conservazione e il restauro dei beni culturali e storici contribuendo alla loro valorizzazione e promuovendone la conoscenza.
  - e. Gestisce iniziative editoriali, anche periodiche, attinenti agli scopi della Associazione.
7. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o succursali, nel territorio ove opera.

### Articolo 2 – Attività dell'Associazione.

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà promuovere:
  - a. Convegni, dibattiti e giornate di studi relativi al territorio ove opera.
  - b. La promozione e la valorizzazione di tesi di laurea di interesse locale.
  - c. Il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per perseguire le proprie finalità dettate dal presente statuto.
  - d. L'acquisizione di volumi e/o documenti storici inerenti il territorio ove opera in modo particolare se questi non fossero presenti nelle Biblioteche pubbliche o negli altri archivi locali del territorio.
  - e. I rapporti con le Scuole, le Università, gli Enti Pubblici, gli Enti culturali territoriali e in generale con tutti gli Enti privati anch'essi interessati alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio ove opera.
2. L'Associazione intende avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci. Ai Soci potranno essere riconosciute eventuali spese vive effettuate per conto della Associazione e debitamente documentate.

### Articolo 3 – Soci

1. Possono essere Soci della Associazione tutti coloro che, maggiorenni, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza nessuna esclusione di sesso, età, condizione sociale, politica e religiosa.
2. L'ammissione comporta l'adesione alle finalità statutarie dell'Associazione e l'impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le

proprie possibilità. In particolare, i Soci si impegnano a operare per la tutela e il rafforzamento dell'immagine dell'Associazione; rispettare le norme statutarie e le decisioni adottate dagli organismi sociali; concorrere alle spese dell'Associazione nella misura stabilita annualmente.

3. La domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo dell'Associazione, deve contenere:
  - i dati anagrafici;
  - i titoli di studio e la professione;
  - la firma di presentazione di almeno due Soci;
  - la liberatoria per l'uso dei dati personali da parte dell'Associazione.

La domanda va indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera nella prima riunione successiva alla presentazione. In mancanza di risposta la richiesta di ammissione si intende non accettata. Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi sessanta giorni dall'ammissione.

4. La qualità di Socio dell'Associazione si perde nei seguenti casi:
  - dimissioni;
  - morosità per almeno due annualità nel versamento della quota associativa;
  - decesso del Socio;
  - espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato. La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come specificato nell'art. 5. Le modalità di espulsione sono indicate nell'art. 8.

#### **Articolo 4 – Finanziamento delle attività dell'Associazione**

1. Le attività dell'Associazione sono finanziate attraverso le quote associative versate dai Soci.
2. La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa conforme agli scopi associativi consentita dalla legge.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 5 - Quote associative - Esercizio del diritto di voto - Decadenza per morosità**

1. Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione.
2. Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo. I Soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 giugno.
3. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di Socio coloro che non hanno provveduto al versamento nel termine per il secondo anno consecutivo.
4. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai Soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. I Soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'Associazione, devono presentare una nuova domanda d'iscrizione che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi secondo quanto indicato dall'art. 3.

### **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 6 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;





- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

### Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. In particolare:
  - individua le linee programmatiche delle attività dell'Associazione;
  - determina il numero dei consiglieri ed elegge il Consiglio Direttivo
  - esamina e approva l'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
  - delibera in merito ai rendiconti e ai preventivi di spesa;
  - approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
  - costituisce, quando richiesto, il Collegio dei Revisori dei Conti ed elegge i suoi componenti;
  - costituisce, quando richiesto, il Collegio dei Proviviri ed elegge i suoi componenti;
  - delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
  - elegge il Presidente
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi ai Soci, anche per posta elettronica, deve essere anche affisso nella sede della Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell'Assemblea e nel caso di proposte di modifica dello Statuto anche il loro testo dettagliato. L'assemblea può essere inoltre convocata dietro:
  - richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
  - richiesta scritta di almeno 1/5 dei Soci.
3. In questi due casi, la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l'Assemblea entro 20 giorni.
4. La presidenza dell'Assemblea dei Soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa, e, in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo.
5. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo, né Sindaco o componente il Collegio dei Proviviri, che abbia diritto al voto mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio.
6. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo (Assemblea ordinaria dell'Associazione) è convocata ogni anno entro il mese di aprile.
7. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni.
8. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.
9. L'Assemblea ordinaria, da tenersi almeno una volta l'anno, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
10. L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento della Associazione, e viene convocata per i seguenti temi:
  - a. Modifica dello statuto della Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci;
  - b. Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci;
  - c. Delibera il cambiamento della Sede della Associazione, pur non dovendo per questo atto costituirsi con il quorum deliberativo di cui al comma a. del presente articolo.

### Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 e da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Ogni suo membro può partecipare ad un massimo di tre Consigli Direttivi consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ( a cui competono la redazione e la conservazione dei documenti della Associazione ) e il Tesoriere della Associazione.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario costituiscono il cosiddetto "Ufficio di Presidenza", con libertà di operare all'interno delle deleghe dei singoli componenti per le operazioni di carattere corrente.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro anagraficamente più anziano, almeno quattro volte l'anno.
5. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività dell'Associazione e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. In particolare ed a titolo esemplificativo:
  - a. Formula il programma dettagliato delle attività dell'Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
  - b. Determina e riscuote le quote associative;
  - c. Vaglia le domande di iscrizione all'Associazione;
  - d. Cura la corretta tenuta della contabilità e predispone per l'Assemblea ordinaria dell'Associazione i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere;
  - e. Cura la tenuta del registro dei Soci;
  - f. Approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito del disposto statutario.
  - g. Delibera l'applicazione ai Soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione ed espulsione), così come previsti da apposito regolamento.
7. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surroga nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti nell'Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per le rielezioni dell'intero Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 – Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri a maggioranza dei voti.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
4. Convoca e presiede le riunioni.
5. Convoca l'Assemblea dei Soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.
6. Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare e organizzare le attività dell'Associazione secondo le linee direttive fissate dall'Assemblea dei Soci.
7. Può essere eletto solo due volte consecutive.
8. Predispone, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il "Documento Annuale di programmazione", che individua le principali attività dell'Associazione e le strategie per la loro attuazione.
9. Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza triennale per dimissioni o per approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve per prima cosa essere proposta in Consiglio Direttivo da uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, la



mozione viene sottoposta al voto dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata dal Presidente entro 20 giorni.

10. Le dimissioni per qualunque motivo del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.
11. Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione salvo poi ottenere la ratifica dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
12. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 10 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere predispone, in collaborazione con il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. Esercita il controllo amministrativo e finanziario dell'Associazione riferendone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

### **Articolo 11 – Il Collegio dei Probiviri**

1. L'Assemblea ordinaria ha facoltà di costituire il Collegio dei Probiviri e di eleggere i suoi componenti, tra persone non necessariamente Soci, autorevoli per competenza e qualità morali. Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono creare grave nocimento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del Socio adottato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono tra loro il proprio Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. L'Assemblea ordinaria ha facoltà di costituire il Collegio dei Revisori dei Conti, e di eleggere i suoi componenti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri della Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che potranno essere anche Soci, dovranno essere scelti tra persone che abbiano requisiti di professionalità in materia contabile e possibilmente iscritti a specifici ordini professionali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che eleggono tra loro il proprio Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO III – NORME GENERALI**

### **Articolo 13 – Patrimonio ed esercizio sociale**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
  - a. Quote associative annuali e contributi dei Soci;
  - b. Erogazioni, donazioni e lasciti a qualsiasi titolo effettuate da parte di enti o persone, compresi i finanziamenti di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, locali o comunitarie;

- c. Proventi derivanti da iniziative associative o da investimenti mobiliari o immobiliari;
  - d. Beni di proprietà dell'Associazione.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

### Articolo 14 – Scioglimento – Devoluzione

1. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con maggioranza di 2/3, presa con almeno i 3/4 dei voti dei Soci regolarmente iscritti e presenti.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento decide anche in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, garantendo una destinazione ad Associazioni aventi analoghe finalità o per fini di pubblica utilità.

### Articolo 15 – Modifiche statutarie – Norme statutarie – Interpretazione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con maggioranza di almeno i 2/3 dei Soci presenti.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile.
3. In caso di dubbio circa l'interpretazione di norme contenute nello Statuto, sarà ritenuta valida l'interpretazione data dal Collegio dei Probiviri se nominato oppure dal Consiglio Direttivo.

*Però*

*Antonio Calzoni*

*Supio Bitorzoli*

*Carlo M.*

*Walter Gira*  
*Giacchi*

